



TRIBUNALE DI TRAPANI  
SEZIONE CIVILE

*AI CURATORI FALLIMENTARI*

**Oggetto: Chiusura anticipata delle procedure di fallimento nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n. 3) L.F. a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015**

L'art. 7 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella L. n. 132/2015, ha introdotto all'interno del secondo comma dell'articolo 118 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 la seguente disposizione:

*“La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura di fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al secondo comma dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato”.*

All'art. 120 è stato invece aggiunto il seguente comma:

*“Nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato ed il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”.*

La norma è operativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) e riguarda ovviamente anche le procedure attualmente pendenti.

L’esigenza sottesa alla nuova disciplina, comune a quella sottostante alle modifiche dei termini per la liquidazione dell’attivo, è di limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/2001 (cd. “legge Pinto”) e quindi il pericolo, per le finanze pubbliche, di esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dalla eccessiva durata della procedura.

La norma, indubbiamente innovativa, pone però alcuni problemi applicativi che questa circolare intende affrontare al fine di consentire ai curatori il pieno utilizzo del nuovo strumento normativo.

### **1. Le procedure fallimentari interessate dalla norma**

La possibilità di chiusura delle procedure fallimentari in presenza di cause pendenti è innanzitutto possibile per tutti i fallimenti, compresi quelli aperti prima del 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 132/2015).

Il riferimento espresso alle ipotesi di chiusura previste al numero 3) dell’art. 118 L.F. porta a ritenere che il meccanismo di definizione anticipata possa riguardare soltanto i fallimenti che abbiano realizzato dell’attivo e nei quali sia stato eseguito, o sia possibile eseguire, un riparto delle somme ricavate. La misura della liquidità realizzata non ha un rilievo determinante, salva diversa valutazione da compiersi nel singolo caso da parte degli organi della procedura tenuto conto della entità del passivo accertato, dei crediti prededucibili maturati e di ogni altra circostanza rilevante, specialmente in relazione agli accantonamenti da disporsi prima della chiusura.

Per “riparto” deve intendersi anche quello che abbia interessato prevalentemente o esclusivamente i crediti prededucibili. In tal caso, pur in presenza di pagamenti non contestati e dunque autorizzati al di fuori del riparto, dopo l’approvazione del rendiconto dovrà depositarsi un progetto di riparto che dia conto dei pagamenti ai titolari di crediti

prededucibili (eseguiti e da eseguirsi) e dei criteri del riparto supplementare in caso di acquisizione, a seguito del giudizio o dei giudizi in corso, di ulteriore liquidità, secondo le indicazioni che si esporranno più avanti.

Poiché la chiusura anticipata non è applicabile alle ipotesi riconducibili all' art. 118, n. 4), L.F., nel caso in cui la controversia pendente costituisca l'unico cespite attivo del fallimento non sarà possibile disporre la chiusura anticipata della procedura.

## **2. La tipologia dei giudizi in pendenza dei quali può disporsi la chiusura del fallimento**

Si tratta certamente delle controversie "attive" instaurate dal Curatore o dallo stesso proseguite dopo il fallimento (sulle controversie passive la norma di riferimento per la chiusura anticipata resta, come per il passato, l'art. 117, secondo comma, L.F.).

Da ciò deriva che potrà essere richiesta la chiusura unicamente delle cause aventi ad oggetto somme di danaro, tra le quali possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo, le azioni di recupero di crediti, le azioni risarcitorie per equivalente, le azioni revocatorie di pagamenti, le azioni revocatorie relative a beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (in cui la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, come chiarito da Cass. n. 15123/14), le insinuazioni al passivo e le opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti, le procedure esecutive instaurate dalla curatela, le azioni divisionali nelle quali sia stata già accertata dal CTU la non comoda divisibilità del bene o dei beni in comproprietà.

Pur nella consapevolezza di contrarie opinioni, sono da equiparare alle liti attive – e rientrano quindi tra le ipotesi in cui trova applicazione la disciplina in esame – le procedure esecutive immobiliari nelle quali il Curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 L.F., trattandosi di procedimenti dai quali si attende un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare.

Si ritiene possibile, infine, disporre la chiusura della procedura in caso di costituzione del fallimento quale parte civile nel processo penale eventualmente instaurato nei confronti del fallito (limitato alle ipotesi di incapacità patrimoniale del fallito o dell'amministratore, ipotesi che precludono l'esercizio dell'azione *ex art.* 146 L.F. ma non il tentativo di ottenere il risarcimento in ambito penale). In tal caso è evidente che la

chiusura del fallimento dovrà attendere il rinvio a giudizio, momento a partire dal quale è possibile la costituzione di parte civile.

La chiusura anticipata ex art. 118, n. 3), L.F. non può invece essere adottata nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente nell'ambito della stessa procedura fallimentare.

Va sottolineato il fatto che il legislatore ha stabilito che, nonostante la chiusura, rimangono in carica sia il Curatore, che conserva la legittimazione processuale e il potere di rinunciare alle liti, di concludere transazioni e di attendere alle operazioni di riparto supplementare delle somme eventualmente ricavate all'esito dei giudizi pendenti, sia del Giudice delegato, al quale spetta il potere di accordare le autorizzazioni prescritte dall'art. 35 L.F.

### **3. Gli adempimenti propedeutici alla chiusura "anticipata" del fallimento**

Al fine di addivenire alla ordinata chiusura del fallimento, il Curatore dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

a) il Curatore dovrà in primo luogo relazionare al Giudice delegato sull'avvenuta esecuzione di riparti e sulla pendenza di giudizi secondo i criteri sopra dettati al fine di ottenere il nulla osta alla chiusura del fallimento.

Tale relazione, da intitolarsi "*Relazione sulle possibilità di chiusura anticipata del fallimento in base all'art. 118, secondo comma, L.F.*", dovrà indicare:

- il *petitum* (specificando l'ammontare in caso di somme di danaro), la *causa petendi*, lo stato e il grado di ogni giudizio;
- una stima previsionale delle spese (anche in caso di soccombenza) sino alla conclusione di ogni giudizio;
- le somme incassate dalla curatela per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Alla relazione dovrà essere allegata una breve nota del difensore della curatela sui presumibili tempi di definizione e sul probabile esito della causa.

I termini entro i quali depositare le relazioni vanno individuati nel **30 novembre 2016** per i fallimenti aperti sino al 2005 e nel **30 dicembre 2016** per i fallimenti aperti dal 2006 al 2012.

La medesima relazione andrà d'ora in poi sempre redatta da parte del Curatore nel singolo rapporto semestrale quando, nelle procedure per le quali non è stato possibile applicare il novellato art. 118 L.F., si verifichino le condizioni sopra descritte. Pertanto, ogni rapporto riepilogativo *ex art. 33*, ultimo comma L.F. dovrà contenere uno specifico paragrafo dedicato alla possibilità di chiusura in pendenza di giudizi;

b) ottenuto il nulla osta, il Curatore dovrà quantificare le somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati. Tali onorari andranno calcolati in via prudenziale, previo accordo con il singolo legale che tenga conto anche dei possibili esiti del giudizio, e fatta salva ovviamente ogni decisione che verrà adottata dal Giudice delegato in sede di liquidazione dei compensi;

c) il Curatore provvederà quindi al deposito del conto della gestione nel quale si darà rilievo al fatto che la procedura viene chiusa nonostante le pendenze processuali, con idonea spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto e del fatto che l'acquisizione di sopravvenienze attive dai giudizi pendenti darà luogo a un riparto supplementare senza riapertura del fallimento.

Nel conto della gestione il curatore rappresenterà ai creditori la possibilità di richiedere *ex art. 117*, terzo comma L.F. l'assegnazione di eventuali crediti di imposta del fallito, compresi quelli che dovessero sorgere prima del riparto supplementare, entro l'udienza fissata ai sensi dell'art. 116 L.F., in modo da poter inserire detta previsione nel piano di riparto;

d) approvato il rendiconto e liquidato il suo compenso a norma dell'art. 117 L.F., il Curatore depositerà il progetto di ripartizione ai sensi degli artt. 110 e ss. L.F. per l'approvazione da parte dei creditori;

e) il Curatore informerà tempestivamente il giudice della causa pendente in merito all'avvenuta emissione del decreto di chiusura "anticipata" del fallimento ai sensi del novellato art. 118, secondo comma, L.F.

La chiusura del fallimento costituisce infatti causa di interruzione dei giudizi pendenti ai sensi dell'art. 299 c.p.c. Pertanto, nei singoli giudizi che proseguiranno, al fine di evitare la proposizione di eccezioni sul punto, il Curatore è invitato a depositare, a mezzo del difensore della procedura, atto difensivo con il quale darà notizia dell'intervenuta

chiusura del fallimento e del permanere della propria legittimazione processuale a norma dell'art. 118 L.F. allegando il decreto di chiusura emesso dal Tribunale (su cui *infra* al paragrafo 4);

f) il Curatore, infine, dovrà depositare annualmente al Giudice delegato, a partire dalla data di chiusura della procedura, una relazione del/i difensore/i sullo stato dei giudizi, accompagnata da una propria relazione sull'eventuale acquisizione di attivo derivante da provvedimenti definitivi (indicando le tempistiche per il suo riparto) e sul permanere delle condizioni di solvibilità delle parti convenute.

#### **4. Il decreto di chiusura**

Al momento dell'emissione del decreto di chiusura il Tribunale:

a) stabilirà le modalità di riparto tra i creditori delle eventuali sopravvenienze di attivo secondo i criteri e con l'osservanza delle forme prescritte dagli artt. 110 e ss. L.F.;

b) prevederà il diritto del Curatore a ricevere un'integrazione del compenso finale già liquidato in suo favore. La misura di tale compenso integrativo sarà pari alle somme spettanti sulla base del D.M. 30/2012 calcolando l'intero attivo ricavato, secondo la percentuale applicata dal Tribunale (tra massimo, medio e minimo) e detratto il compenso finale sull'attivo già percepito. Il Curatore presenterà al Giudice delegato apposita istanza per l'autorizzazione al pagamento, verificata l'osservanza del criterio sopra indicato;

c) autorizzerà il Curatore, sino al definitivo riparto di tutte le sopravvenienze eventualmente scaturite dai giudizi pendenti, a:

- mantenere aperta la partita IVA della procedura al fine sia di consentire il regolare adempimento degli oneri fiscali che derivano da possibili riparti futuri sia di non perdere eventuali crediti IVA;
- non chiudere il conto corrente o il libretto di deposito intestato al fallimento;
- non cancellare la società dal registro delle imprese;
- mantenere attiva la PEC della procedura per tutte le comunicazioni di legge ai creditori che continueranno ad essere eseguite ai sensi dell'art. 31 *bis* L.F.

\* \* \*



Considerata l'improrogabile esigenza che il novellato art. 118 L.F. trovi concreta applicazione, l'ingiustificata omissione da parte del Curatore degli adempimenti indicati al paragrafo 3 della presente circolare verrà valutata ai fini della sua revoca.

La cancelleria comunicherà al Giudice delegato il mancato deposito della relazione nel termine indicato.


\* \* \*

Si dispone che la presente circolare venga comunicata, a cura della cancelleria, a tutti i Curatori fallimentari nonché agli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito del Tribunale.


Trapani, 12 ottobre 2016

Il Giudice delegato  
dr. Vincenzo Carni



Il Presidente

dr. Andrea Genna



TRIBUNALE DI TRAPANI

Deposito in Cancelleria

17 OTT 2016

IL CANCELLIERE

Patrizia Lo Tero

